

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

e

8^a (Agricoltura e foreste)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DIFESA DEL SUOLO

(articolo 25-ter del Regolamento)

Resoconto Stenografico

13^a SEDUTA

GIÒVEDÌ 4 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione TOGNI

INDICE DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE	Pag. 279, 280, 282 e <i>passim</i>	GENCO	Pag. 294
ANDÒ	289	LOMBARDI, <i>relatore</i>	279, 280, 281 e <i>passim</i>
BENEDETTI	288, 293, 294	POERIO	280, 284, 285 e <i>passim</i>
BONATTI	282, 287, 288 e <i>passim</i>	VENTURI, <i>sottosegretario di Stato per l'agri-</i>	
BONAZZI	288	<i>coltura e le foreste</i>	293
BRUGGER	284, 286, 291 e <i>passim</i>	VOLGGER	291, 292
CROLLALANZA	280, 281, 282 e <i>passim</i>	ZANNIER, <i>sottosegretario di Stato per i la-</i>	
DEL PACE	280, 282	<i>vori pubblici</i>	281, 283, 284 e <i>passim</i>

La seduta inizia alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Bargellini, Bonazzi, Catalano, Cavalli, Crollalanza, Fabretti, Ferrari, Florenza, Genco, Indelli, Lombardi, Maderchi, Piccolo, Poerio, Raia, Tansini, Togni e Volger, per la 7^a Commissione.

Arnone, Balbo, Benedetti, Brugger, Cagnasso, Del Pace, Pegoraro, Scardaccione e Tanga, per l'8^a Commissione.

Intervengono i sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Zannier e per l'agricoltura e le foreste Venturi.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva, sulla difesa del suolo ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento.

Dobbiamo oggi esaminare lo schema di disegno di legge, predisposto dal senatore Lombardi, recante « Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo ».

Ritengo che tutti i colleghi abbiano presente l'iter di questo schema di disegno di legge. In riferimento al tema più ampio della difesa del suolo, fu ravvisata la necessità di procedere a qualche provvedimento di carattere particolarmente urgente, in modo particolare di questo che riguarda la montagna, perchè non essendosi provveduto al rifinanziamento della legge n. 632, occorre sollecitamente stanziare nuovi fondi. Ciò per evitare il pericolo di una parentesi estremamente dannosa ed escludere che, invece di pervenire ad un potenziamento di quel minimo che nel frattempo era stato fatto per la difesa del suolo, si accentuasse un'azione di regresso, almeno per quel che riguarda il settore più delicato, quello della montagna. In questo quadro il senatore Lombardi fu incaricato di predisporre, anche sulla base di alcuni disegni di legge presentati dal Governo, ma il cui esame non era stato ancora iniziato, uno schema di disegno di legge.

Dopo una discussione, sia pure di larga massima in sede di Commissioni, il Comitato ristretto, con la collaborazione dei rappre-

sentanti del Governo, ha approntato un testo rispondente il più possibile agli orientamenti emersi in seno alle Commissioni e all'esigenza di affrontare e avviare a soluzione questa materia. Nell'ultima riunione, avvenuta tre settimane fa, il testo è stato definito, articolo per articolo, ma su due o tre punti mancava il parere dei Ministeri competenti. Nel frattempo abbiamo sollecitato detti Ministeri a colmare questa lacuna e abbiamo avuto le loro risposte.

Prego ora il senatore Lombardi, che è anche relatore del disegno di legge di esporre alle Commissioni articolo per articolo i punti dubbi e come si possono risolvere.

Questo schema di disegno di legge, una volta concordato tra noi, dovrà essere proposto con la firma dei componenti delle due Commissioni o dei capigruppo delle due Commissioni o diversamente, invitando, per esempio, il Governo perchè lo faccia proprio. Comunque decideremo in merito quando avremo concordato il testo dello schema.

L O M B A R D I , relatore. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Formazione dei programmi)

I programmi degli interventi per la prosecuzione delle opere di difesa del suolo, intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi di bilancio, e per l'esecuzione di opere nuove, sono predisposti dagli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti programmi sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le Regioni interessate.

Qualora detti programmi interessino più Regioni, al fine di assicurare gli interventi organici nell'ambito del bacino idrografico, il coordinamento degli stessi viene effettuato dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Vi sono osservazioni in merito a quest'articolo?

POERIO. Il nostro gruppo ritiene che, nel secondo comma, si dovrebbero sostituire alle parole: « d'intesa » altre che stiano a significare una maggiore partecipazione delle Regioni alla stesura dei programmi. Queste altre parole potrebbero essere, per esempio, « di concerto con le Regioni interessate ».

PRESIDENTE. Ricordo che questo termine « d'intesa » fu una transazione scelta dal Comitato, in quanto, da una parte, si voleva la parola: « sentite », che sostanzia l'ipotesi di un parere obbligante, ma non vincolante, e dall'altra si voleva che la competenza a predisporre i programmi dovesse appartenere alle Regioni.

Comunque avremo la possibilità di discutere quest'argomento, che è stato già lungamente dibattuto e sul quale ciascuna parte ha espresso il proprio punto di vista, in sede di esame del disegno di legge, quando verrà presentato. Vi pregherei, perciò, di non insistere, accettando questa dizione, che per il momento non impegna nessuno.

CROLLALANZA. La dizione « d'intesa » fu in effetti una scelta di compromesso del Comitato di redazione tra la tesi del senatore Poerio, che voleva una formulazione che significasse una maggiore collaborazione da parte delle Regioni, e la tesi di chi vi parla, il quale consentiva a questa collaborazione, ma chiedeva che non si lasciasse nel testo una formulazione che potesse rappresentare in determinate circostanze un vincolo imprescindibile.

In caso di mancata intesa, infatti, come si uscirebbe dal vicolo cieco? Il problema resterebbe insoluto. Sono, in conclusione, disposto ad accettare la dizione « d'intesa », purchè però si aggiunga un comma con il quale si stabilisca che, in ultima analisi, cioè in caso di disaccordo, la decisione spetta ai Ministri interessati. Se non si dovesse raggiungere un accordo su questa subordinata che ho ora proposto, manterrò la mia proposta di sostituire alle parole « d'intesa » l'altra: « sentito ».

PRESIDENTE. Mi pare che potremmo concludere che, quando affronteremo la discussione vera e propria, torneremo su quest'argomento. Per il resto la Commissione concorda con il testo predisposto.

Poichè non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

LOMBARDI, relatore. Do lettura dell'articolo 2:

CAPO I

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 2.

(Autorizzazione di spesa per opere idrauliche)

Per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dal precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

Ai fini della presente legge, le opere idrauliche nuove comprendono anche quelle da classificare, nonchè serbatoi e vasche di espansione.

DEL PACE. Avevo avanzato riserve in sede di Comitato di redazione sulla questione delle vasche di espansione, un argomento polemicamente dibattuto, sul quale i punti di vista dei tecnici sono spesso divergenti. Nel bacino dell'Arno, ad esempio, tre commissioni hanno espresso giudizi diversi sulle vasche di espansione. Non vedo, quindi, perchè, in uno schema di disegno di legge che si riferisce ad un periodo breve, un anno e mezzo, due anni, e per mezzo del quale non si avrà neanche la possibilità di finanziare tutte le opere già iniziate, si debbano prevedere anche le vasche di espansione.

Invito pertanto le Commissioni a voler sopprimere questa parte, lasciando alla pros-

sima legge organica, che potremo rapidamente esaminare, la possibilità di decidere con piena libertà su questo particolare aspetto, che è estremamente impegnativo, perchè, per esempio, in alcune zone della Toscana, come ben sa il nostro Presidente, le vasche di espansione creerebbero difficoltà assai gravi. Lo stesso dicasi per l'Emilia, per le valli dell'Adige e del Piave.

L O M B A R D I, *relatore*. Questa disposizione relativa alle vasche di espansione era già stata introdotta nel testo del disegno di legge allo studio presso il Ministero dei lavori pubblici, quando si era reso necessario, appunto, costruire le vasche lungo il Po, come necessità assoluta o alternativa ad altre soluzioni che non risolvono il problema della sicurezza. Evidentemente questo consente soltanto che le vasche di espansione non citate dalla legge fondamentale siano ammesse dal punto di vista della legittimità della spesa. Il problema tecnico di doverle fare e quando è un problema al quale non possiamo dare una soluzione in sede di Commissioni perchè è un problema di operatività che è di competenza degli uffici che devono provvedere alla difesa del suolo; sempre che questo non disturbi in quanto vogliamo limitare l'operatività di questo provvedimento ad un breve periodo, riservandoci di far contemplare tutto dalla legge generale. Al riguardo, però, vorrei sentire il parere del Ministero perchè si tratta di un problema più di competenza ministeriale che non nostro direttamente.

Z A N N I E R, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso dire qualcosa soltanto a titolo personale su questo problema, perchè, il Sottosegretario dell'agricoltura ed io siamo qui in qualità di uditori. Ci riserviamo, come abbiamo già detto nella premessa di questa discussione, di esaminare nel merito in sede ministeriale il disegno di legge solamente quando, stilato e completato da parte delle due Commissioni riunite, sarà presentato al Parlamento.

Per esperienza personale, sarei dell'avviso di lasciare l'inserimento nel testo delle « vasche di espansione ». È evidente che

esse potranno essere realizzate laddove non determinino quelle situazioni cui faceva riferimento il collega Del Pace. Posso citarles un caso specifico sull'opportunità della vasca di espansione, per esempio, lungo il Tagliamento per evitare l'allagamento, che si è già più volte ripetuto a partire dal 1966, del comune di Latisana. Poter avere la possibilità di un'espansione dell'acqua nei momenti di piena, quando non sia possibile trattenerla con le dighe, che si stanno anche progettando, e consentire l'allagamento di zone dove non esistono condizioni di abitabilità e dove il danno può essere minore rispetto all'allagamento di un centro abitato costituiscono problemi che vanno indubbiamente esaminati, anche se con tutte le cautele cui faceva riferimento il collega Del Pace. Non abolirei, però, la possibilità di avere a disposizione meccanismi che oggi vengono sfruttati per limitare i danni delle piene, quando queste piene vanno al di là dei limiti, come spesso volte capita, di prevedibilità.

Questo, ripeto, è un parere personale; ma sul problema mi riservo di sentire il Consiglio superiore dei lavori pubblici allorchè voi avrete predisposto il disegno di legge.

C R O L L A L A N Z A. Signor Presidente, se il mantenere l'accenno alle vasche di espansione deve costituire motivo per non definire il testo, tenuto conto che successivamente sarà varata la legge generale, ritengo che si possa rinunciare a tale riferimento. In proposito, però, vorrei far presente che l'aver eliminato alcune vasche di espansione naturali ha costituito motivo di gravissimi danni, come, è avvenuto, ad esempio per il Delta del Po. Giustamente il sottosegretario Zannier ed il relatore hanno rilevato che il prevedere le vasche di espansione non significa realizzare tali vasche in virtù di una scelta in alternativa con altre soluzioni. È evidente che, ove non vi fossero altri accorgimenti di ordine tecnico e fossero indispensabili le vasche anche se fossero eseguite opere di trasformazione fondiaria ed agraria varrebbe la pena di realizzarle per evitare disastri.

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE13^a SEDUTA (4 febbraio 1971)

D E L P A C E Io vorrei che lei andasse a dirlo in Toscana quello che sta dicendo ora.

C R O L L A L A N Z A. Ma io non faccio riferimento nè all'Arno nè ad altri fiumi specifici. Sto facendo un discorso su un piano generale tecnico avendo una certa dimestichezza con questi problemi.

Comunque, ripeto, se tale riferimento costituisse motivo per ritardare il varo della legge, eliminiamolo pure; ma il problema esiste e non lo possiamo ignorare.

P R E S I D E N T E. Io mi permetto di ricordare più a me che a voi, perchè certamente avete ben presente questo fatto, che noi siamo qui per la ricerca di uno schema di disegno di legge — non è il testo definitivo che sarà approvato — che sia il più fondato possibile, che raccolga le istanze che noi tutti riteniamo utili e che possano soddisfare le varie esigenze. Se vi è poi qualche punto, come quello sul quale si sta discutendo, che ancora non è completamente perfezionato, noi possiamo ugualmente andare avanti e quello che tralascieremo lo potremo discutere quando saremo in sede ufficiale di approvazione del provvedimento.

B O N A T T I. Se me lo consente, onorevole Presidente, vorrei fare alcune considerazioni: e voglio farle, senza togliere alcun diritto agli altri, voglio farle soprattutto come veneto e come polesano.

Quella delle vasche di espansione è una questione che necessariamente, signor Presidente, ci riporta a riflettere su come sono andate le cose in certe zone che hanno commosso tutto il popolo italiano: mi riferisco alla tragedia del Vajont.

Quando parliamo di vasche di espansione il discorso non deve fermarsi al termine, all'entità e alla grandezza di queste vasche ma deve estendersi anche al modo come saranno utilizzate e disciplinate. Quando ci siamo trovati, come ci troviamo ancora oggi a dover constatare che gli organi tecnici, pur essendo stati investiti per legge (ed anche quella, di ordine morale ed umano) a

disciplinare le acque della diga del Vajont, non l'hanno fatto, non possiamo dimenticare che questa mancata disciplina accompagnata da una rigida vigilanza è costata oltre 2.000 vite umane. Il Delta indubbiamente ha delle zone che potrebbero essere utilizzate a questo scopo, qualora non fossero ubicate nei tratti terminali del fiume e se non vi fosse tanta fame di terra e di lavoro. I cittadini del basso Polesine, reclamano invece la bonifica delle valli per avere una occupazione, per avere di che guadagnarsi la vita per non dover emigrare. Il discorso, semmai, deve andare oltre. Lei sa che i fiumi, gli argini sono regolati da vecchie leggi; ve ne sono alcuni — parlo del basso corso del Po — che addirittura non sono neppure sotto la sorveglianza del Genio civile bensì dei Consorzi di bonifica. Vi sono leggi che regolano questi fiumi che risalgono a 70, 80 ed anche 100 anni fa. Durante le piene e durante le visite dei vari Ministri nel Polesine si è parlato di queste leggi e si è parlato anche della necessità di varare un provvedimento che disciplini la materia in un quadro e con una visione che risponda alle esigenze delle situazioni drammatiche, di emergenza che di volta in volta si vengono a creare; perchè non si è pensato di utilizzare tutte le aree e tutte le golene del Po? I tecnici, ed in modo particolare il magistrato del Po, sostengono che se fossero demanializzate, quindi acquistate dallo Stato, le golene del Po, se invase durante il periodo delle piene, potrebbero far diminuire il livello dell'acqua di 20 centimetri, a tal punto oserei dire che la alluvione del 1951 essendo avvenuta per trascimazione all'altezza di Canoso, non avrebbe infranto dopo la erosione l'argine e le campagne. Questa ormai è storia, acquisita da documenti e da atti ufficiali, e lo potremo anche constatare.

Ora, non affrontare questi problemi e rifugiarsi nella soluzione della vasche di espansione mi pare che significhi allontanarsi dalla realtà, cioè dalla ricerca di una vera difesa. Quindi sarei del parere di abbandonare questa soluzione, anche perchè, come tutti i colleghi sanno, per il delta padano ha operato la legge della riforma, per cui sono sta-

ti formati dei poderi e vi sono dei contadini che li stanno lavorando. Il collega Genco è andato in quella zona con la Commissione d'inchiesta, egli avrà potuto constatare che questi poderi vi sono. Ora, dire oggi a quei contadini che le loro terre potrebbero essere prescelte come vaso di espansione mi pare che sarebbe un delitto verso coloro che hanno tanto lavorato per assicurarsi di che vivere. Per tale motivo, signor Presidente, la pregherei di non insistere su questo punto.

L O M B A R D I , relatore. Ho l'impressione che vi sia un equivoco sul significato del vaso di espansione. Per vaso di espansione si intende una zona delimitata da opere idrauliche, controllate direttamente dagli uffici del genio civile, che sono a disposizione nel momento in cui è necessario, in alternativa a nessun'altra soluzione, a decapitare la piena; naturalmente non alla fine del Po ma, semmai, al medio Po. Abbiamo delle golene lungo il Po che sono abitate, che sono divise dai cosiddetti argini golenari, e che costituiscono un notevole disturbo; sono la difesa immediata per piccole piene, ma di grave disturbo per le grosse piene. Si sta studiando il problema di individuare delle zone che devono salvare, con tutto quello che è possibile prevedere e magari più di quello che finora è stato il massimo delle piene, centri abitati importanti che si trovano lungo il Po. Questo è il problema delle vasche di espansione; non è altro.

P R E S I D E N T E . C'è qualcuno ancora che insiste per togliere questa espressione?

Poichè non si fanno osservazioni, possiamo dire che l'articolo ha trovato il consenso delle due Commissioni.

L O M B A R D I , relatore. Per quanto concerne l'approvazione dei progetti, la norma, che sarebbe l'articolo 3 dello schema, potrebbe essere così formulata:

« I progetti relativi alle opere di cui al precedente articolo 2 sono approvati, sen-

za alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato per il Po, del Presidente del Magistrato alle acque, ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche. Fatta salva la competenza territoriale dei predetti magistrati, i progetti relativi alle opere che interessano i territori di più regioni sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Con decreto dello stesso Ministro sono approvati i progetti per la costruzione di serbatoi.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferenti a tutti gli effetti di legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, anche questo articolo del relatore viene accolto dalle due Commissioni.

L O M B A R D I , relatore. Per quanto concerne l'affidamento in concessione, la norma prevista dall'articolo 4 dello schema sarebbe così formulata:

« Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3 può essere affidata in concessione a comuni, provincie, regioni ed enti adeguatamente attrezzati.

In tal caso gli organi decentrati, di cui al primo comma del richiamato articolo 3, esercitano per mezzo degli uffici del Genio civile la vigilanza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere, provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori ed al relativo saldo ».

Resta da completare la parte relativa agli stanziamenti.

Z A N N I E R , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidererei che il senatore Lombardi mi chiarisse meglio che cosa dovremmo formulare per questa parte lasciata in bianco.

L O M B A R D I , *relatore*. Già abbiamo approvato per legge relativamente ad alcune opere, in genere di competenza dello Stato ma concesse agli Enti locali, di ammettere una formula tale che consenta una proporzione in corrispondenza delle effettive spese che tali enti sopportano in ragione dell'importo generale dell'opera, per evitare che i comuni, soprattutto quelli piccoli, si trovino in difficoltà, mentre altri comuni prendano più di quello che è necessario. C'è già una disposizione di legge. Volevamo la conferma dal Sottosegretario se accetta di variare il testo della legge del 1904.

Z A N N I E R , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo. Questa proposta di legge, che è già stata approvata all'unanimità dal Senato, è proprio in questi giorni all'esame della Camera dei deputati. È da tenere presente, però, che trattandosi di opere che lo Stato assegna a liberi professionisti, devono essere regolate da disciplinari particolari che lo Stato deve elaborare nei confronti dei professionisti. Il criterio della gradualità delle spese tecniche in relazione al costo dell'opera mi sembra, comunque, che sia da riprendere così come è stato esposto nel disegno di legge approvato dal Senato.

Quindi, sono d'accordo in questo senso, ma è necessario precisare che gli incarichi saranno regolati da disciplinari in maniera che si possano anche definire le spese in rapporto, oltre che agli onorari, alla natura delle opere che vengono affidate.

L O M B A R D I , *relatore*. Prego il Sottosegretario, a titolo di collaborazione informale, di fornirci il testo definitivo dell'ultimo comma.

Z A N N I E R , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo.

B R U G G E R . Il Comitato ha discusso a lungo sulla formulazione di questo articolo ed ha concordato la seguente dizione: « Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale... ». Questa formula mi sembra piuttosto platonica perciò, prima di presentare formalmente un

emendamento aggiuntivo, chiedo alla Commissione se ritiene di aggiungere, in analogia a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 7 e in considerazione del fatto che certe regioni a statuto speciale hanno competenza per le opere idrauliche della quarta o quinta categoria, le seguenti parole: « per l'esercizio delle quali sarà assegnata una quota relativa, secondo le modalità previste all'ultimo comma del successivo articolo 7 ». In questo modo saremmo più coerenti, perchè non ha valore enunciare il principio senza dire qualcosa di più.

L O M B A R D I , *relatore*. Sono contrario, perchè il contenuto dell'emendamento proposto dal senatore Brugger è già nel testo del provvedimento e non occorre ripeterlo.

P O E R I O . Desidero anzitutto intervenire sulla questione di fondo relativa alla parte dell'articolo 4 rimasta in bianco. Anch'io sostengo, con il relatore, che è opportuno darle quel contenuto al quale faceva testè riferimento il sottosegretario Zannier. Ho, però, la preoccupazione che il regolamento del rapporto ente concessionario-ente progettista non si dilunghi nel tempo e non intralci l'applicazione della legge stessa. È da tenere presente che qui stiamo discutendo su una nuova autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere di sistemazione e di difesa del suolo. Si tratta, pertanto, di una preoccupazione più che legittima.

L'altra parte dell'articolo può essere senz'altro riempita dal disegno di legge che porta il nome dello stesso Sottosegretario e che abbiamo discusso già in questo ramo del Parlamento.

Seconda questione: per quanto attiene alle competenze delle regioni a statuto speciale, mi sembra che la dizione « fermo restando » specifichi tutto. Se però vi è la necessità di un richiamo esplicativo, non credo che questo possa fermare questa sera la formulazione della legge. Vorrei pregare, anzi, il collega Lombardi, se può, di accogliere l'aspetto esplicativo dell'emendamento proposto dal senatore Brugger.

Altra questione valida è quella relativa al concetto di « ente ». Qual è l'ente: l'ente pubblico o semplicemente l'ente? Se diciamo solo « ente », ricadiamo nei consorzi di bonifica e in quegli organismi che oggi, credo, non sono i più abilitati a portare avanti l'azione di sistemazione e di difesa del suolo. Pertanto, insisterei sulla dizione « enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei ».

L O M B A R D I , relatore. Il consorzio di bonifica è un ente pubblico.

P O E R I O . È un ente pubblico, ma non opera a fini pubblici.

Del resto, basta vedere l'interpretazione che si è data alla legge sulla bonifica integrale per rendersi conto che vi è stata una forzatura in questi anni e che si è svolta una certa azione per cercare di rivitalizzare questi enti. Non credo, comunque, che nella situazione attuale possiamo orientarci verso una simile scelta.

Sostengo anche che alle parole: « adeguatamente attrezzati » debbano seguire le altre: « ritenuti idonei ». La idoneità in questo caso viene riconosciuta dalle regioni, dai comuni, dalle provincie e via dicendo.

P R E S I D E N T E . Sono state avanzate due proposte di emendamento al primo comma di questo articolo: prima, aggiungere l'aggettivo « pubblici » dopo la parola « enti »; seconda, aggiungere dopo le parole: « adeguatamente attrezzati » le altre « ritenuti idonei ».

Per quanto riguarda la seconda proposta, ritengo si possa accogliere senza discussione, perchè non fa che rafforzare le garanzie che debbono essere fornite da quegli enti che chiedono di essere scelti.

L O M B A R D I , relatore. Se sono: « adeguatamente attrezzati » sono anche « ritenuti idonei »! Comunque mi rimetto al Presidente.

P R E S I D E N T E . L'attrezzatura e l'idoneità sono due cose complementari e distinte.

Per quanto riguarda la prima proposta, lascio a voi decidere sull'opportunità di accoglierla o meno, tanto più che si è chiarito che anche i famosi enti di bonifica sono enti pubblici.

L O M B A R D I , relatore. È qui presente il Sottosegretario per l'agricoltura il quale può esprimere il suo parere. Per quanto attiene la loro natura, i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico, tanto è vero che tutte le opere da loro eseguite sono fatte come opere dello Stato date in concessione al consorzio, non sono mai opere proprie del consorzio.

Per quanto riguarda il problema del collocamento dei concorsi di bonifica, se ne parla nel Capo terzo.

C R O L L A L A N Z A . In sostanza, qui si vogliono eliminare i consorzi di bonifica. Se questo è l'intendimento, è bene non dimenticare che vi sono dei consorzi che hanno realizzato opere grandiose ed hanno agito in modo veramente pregevole ed adeguato alle esigenze di ordine tecnico e di ordine economico insite nei compiti loro affidati. Basta pensare a tutte le opere di bonifica eseguite dai consorzi della Valle padana, tra le quali voglio ricordare quelle dei comprensori del Reno e della Parmigiana Moglia.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che stiamo discutendo su una questione che nella sostanza, come del resto risulta dagli stessi chiarimenti venuti da più parti, non ha una importanza fondamentale.

P O E R I O . Non è esatto, signor Presidente. Dopo la presentazione da parte dell'onorevole Ministro della sanità di un progetto di legge è bene che cominciamo a discutere con nome e cognome, signor Presidente, e lei è persona troppo intelligente per capire dove voglio arrivare...

P R E S I D E N T E . Ma io sono d'accordo ad aggiungere l'aggettivo « pubblici »! Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal

senatore Poerio, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « enti » l'aggettivo « pubblici ».

(È approvato).

Metto ora ai voti un secondo emendamento presentato dal senatore Poerio, sempre al primo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: « adeguatamente attrezzati » le altre « ritenuti idonei ».

(È approvato).

Sul secondo comma di questo articolo non sono state fatte osservazioni.

Per quanto concerne il terzo comma, occorre procedere ad una nuova formulazione.

Chiedo all'onorevole Zannier se è in condizione di definirla oggi stesso.

ZANNIER, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aspetto che mi portino il testo del disegno di legge: quando lo avremo stenderemo la formulazione.

PRESIDENTE. Allora questa parte rimane momentaneamente sospesa, in attesa che il Governo ci dia la nuova formulazione.

Passiamo, quindi, alla proposta del senatore Brugger, al quale mi sembra che abbia adeguatamente risposto il relatore. Il senatore Brugger insiste nella sua proposta?

BRUGGER. Vorrei, se possibile, un ulteriore chiarimento. Mi sembra che il relatore ritenga che si possano mettere alla pari, in questa connessione, le regioni a statuto speciale, dando loro in concessione le opere. Ora, qui mi sorge un dubbio, perchè penso che le regioni a statuto speciale, le quali hanno una determinata competenza legislativa in materia, dovrebbero avere un trattamento differenziato rispetto a quegli enti ai quali queste opere vengono date in concessione; e mi sembra che si dovrebbe affidare loro direttamente l'importo, per quanto hanno da fare, eliminando tutta quella burocrazia che deriva dall'affidamento in concessione e sempre salvaguardando (com'è stato finora) i relativi controlli da parte degli organi dello Stato.

A mio avviso la questione sarebbe molto più chiara se si potesse inserire questo inciso. Non ho compreso bene l'argomentazione del relatore e perciò lo pregherei di precisarla meglio, per modo che, avendola a verbale, se domani dovessero sorgere dei dubbi possiamo sempre ad essa riferirci.

LOMBARDI, *relatore*. È chiaro che le opere di quarta e quinta categoria non vengono date in concessione dallo Stato, ma direttamente alla Regione e magari da questa concesse a comuni e province. Questo principio rimane intangibile, tanto è vero che è precisato all'inizio del primo comma.

Il senatore Brugger ha fatto un'altra richiesta, cioè che sia data una quota parte degli stanziamenti anche per queste opere, per le quali dovrebbe la regione provvedere direttamente con i propri stanziamenti.

BRUGGER. No...

LOMBARDI, *relatore*. È chiaro, perchè se lei ammette che la regione Trentino-Alto Adige ha la competenza primaria per le opere di quarta e quinta categoria, essa legifera e finanzia e non ha bisogno di altro; lo Stato non interviene. Se lei crede che con questa legge, per le opere di quarta e quinta categoria non vi sia la possibilità di qualche finanziamento, si potrebbe aggiungere (non in questo articolo, ma più avanti) che nel riparto degli stanziamenti del Ministero dei lavori pubblici siano tenute presenti le opere idrauliche che sono di competenza delle regioni a statuto speciale. È chiaro?

BRUGGER. Troverà lei il posto giusto per inserire una norma del genere; con il suo chiarimento, comunque, mi ritengo soddisfatto perchè viene esattamente interpretata la mia idea.

PRESIDENTE. Rimane allora inteso che questo punto verrà considerato successivamente e che sarà inserita una disposizione che attribuisca alle Regioni a statuto speciale una quota-parte degli stanziamenti previsti per le opere idrauliche (nonchè per

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE13^a SEDUTA (4 febbraio 1971)

quelle idraulico-agrarie ed idraulico-forestali), di competenza delle Regioni stesse.

Esaminiamo adesso il problema concernente l'autorizzazione di spesa per progettazioni ed altre attività ed impianti connessi.

L O M B A R D I, *relatore*. Ritengo che questa materia possa essere disciplinata attraverso un articolo del seguente tenore:

Art. 5.

(Autorizzazione di spesa per progettazioni ed altre attività ed impianti connessi)

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, per studi, rilievi, prospezioni, esperienze su modelli, per attrezzature e funzionamento degli uffici e per quanto altro occorra ai fini della redazione dei progetti medesimi.

Gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche di cui al precedente comma, possono essere affidati, dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sentiti i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi in sostituzione di qualsiasi altro parere, a liberi professionisti, a docenti universitari ed a studi tecnici o complessi particolarmente qualificati, nonché a comuni, province, regioni ed altri enti adeguatamente attrezzati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

La suddetta spesa di lire 5 miliardi farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

P O E R I O. La prima osservazione che intendo fare riguarda gli adempimenti progettuali, di cui si parla chiaramente nel primo comma. In sede di sottocommissione abbiamo sollevato alcune perplessità relativamente agli studi tecnici o complessi che vengono indicati nel secondo comma; ed è chiaro che qui sorge anche una questione che si

collega perfettamente all'altro concetto di « enti », ossia vale la stessa osservazione che poc'anzi abbiamo fatta in relazione all'articolo 4.

Proponiamo, in sostanza, di inserire la parola « pubblici » dopo la parola « enti », e di approfondire, nel contempo, la questione degli studi tecnici. Che cosa significa: « a liberi professionisti, a docenti universitari ed a studi tecnici o complessi ed altri enti adeguatamente attrezzati... »? Eliminate le nostre legittime preoccupazioni e troviamo, poi, una formulazione più idonea.

B O N A T T I. Su questa dizione ho delle grosse perplessità, anche perchè, come ex amministratore del comune e della provincia di Rovigo, ho vissuto la « tragedia », così si potrebbe chiamare, del modello di Voltabarozzo; perciò sono decisamente contrario al principio di affidare progetti e studi a liberi docenti, a cittadini sia pure tecnici capaci, che ritengono di essere dei competenti della materia, e di conseguenza sarebbero chiamati a presentare delle soluzioni. Spetta allo Stato e ai suoi organismi...

C R O L L A L A N Z A. Ma se lo Stato non ha più tecnici...

B O N A T T I. Non li ha perchè non li paga. I nostri geologi sono costretti ad andare all'estero per sfamarsi. La colpa, perciò, è dello Stato e io chiedo che esso una buona volta riconosca i suoi errori e dica: salviamo l'Italia dal disastro, e affronti questo problema seriamente. Quando io penso al rettore dell'università di Padova costretto a supplicare i presidenti delle amministrazioni per un contributo straordinario di uno, due milioni, perchè bisognava pagare i tecnici, i sorveglianti, il personale, eccetera, mi domando a quali risultati, in definitiva, ha portato tutto questo. Abbiamo visto poi parte dell'apparato trasferirsi in provincia di Parma e non si sa che fine abbia fatto e come siano state utilizzate quelle spese.

Gli enti locali hanno speso somme considerevoli per mettere insieme qualcosa che lasciava sperare, ma che è rimasta a livello di speranza. Gli unici risultati che abbiamo

ottenuto sono proprio quelli dei tecnici del Genio civile del Magistrato del Po, i quali hanno redatto un progetto organico, già approvato e recepito in parte per 41 miliardi dal Magistrato stesso; se venisse recepito tutto il progetto, verrebbe a costare 90 miliardi, in tal modo avremmo la garanzia, non assoluta — s'intende — perchè nessuno è capace di fare previsioni esatte in senso assoluto.

È quindi in questa direzione che dovremmo lavorare; ma quando si dice che gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche possono essere affidati a liberi professionisti, a docenti universitari, a studi tecnici o complessi particolarmente qualificati, nonchè ad altri enti adeguatamente attrezzati, è naturale che io abbia delle perplessità.

Mi chiedo, peraltro, che cosa significhi « altri enti adeguatamente attrezzati »...

L O M B A R D I, *relatore*. Sono già pubblici, in base al coordinamento.

B O N A T T I. Mi riservo, comunque, di esprimere in Aula la mia opinione.

B O N A Z Z I. Condivido, in linea di massima, l'intervento del senatore Bonatti. Penso che sarebbe giusto, quanto meno, far precedere i comuni le province e le regioni e che il primo discorso non fosse fatto addirittura in direzione dei liberi professionisti e dei docenti universitari. In altri termini, bisognerebbe prevedere prima il ricorso ai comuni, alle province e alle regioni e poi, nel caso che i suddetti organismi non siano in grado di farcela, il ricorso ai professionisti e ai docenti.

B E N E D E T T I. Ritengo che con il primo comma si risolva il problema di venire incontro alle esigenze prospettate dal senatore Bonatti, cioè si stanziava un certo numero di miliardi e si cerca di facilitare la progettazione e la strumentazione da parte degli enti pubblici che hanno competenza in questa materia. Con il secondo comma mi

sembra che si affronti, sia pure con il pericolo che prevedono giustamente i senatori Poerio, Bonatti ed altri, un problema che tuttavia esiste e non può non essere affrontato.

Proporrei, allora, di esaminare una soluzione di questo genere: prevedere, cioè, che il ricorso a studi tecnici, complessi, agenzie varie possa avvenire soltanto qualora venga dimostrato che non sia possibile, in tempo utile, provvedere direttamente agli scopi indicati dal comma precedente; specificando, però, che si tratta di una deroga che viene fatta in questo senso. Naturalmente spetterà agli enti, allo Stato, alle province, regioni e comuni scegliere le collaborazioni e gli studi tecnici che offrano garanzie di serietà professionale e di adeguata attrezzatura.

Se il suggerimento può essere accettato, tenterei di trasformarlo in un emendamento.

C R O L L A L A N Z A. Il senatore Benedetti mi ha preceduto e ha risposto, in fondo, al senatore Bonatti il quale si preoccupa di vedere affidato a liberi professionisti o a studi tecnici attrezzati un compito di questo genere. Io l'ho interrotto per fargli presente qual è, purtroppo, la realtà. Egli ha ragione quando dice che questi sono incarichi da affidare ai funzionari dello Stato; ma purtroppo, finchè il Ministero della riforma burocratica e il Ministero del tesoro non autorizzeranno quello dei lavori pubblici a trovare il sistema per pagare diversamente i propri tecnici, le carenze dei tecnici permarranno ed i concorsi continueranno ad andare deserti. Comunque, anche quando si interverrà nel senso indicato, passerà del tempo perchè l'amministrazione dei lavori pubblici possa « rinsanguarsi » di personale specializzato in opere idrauliche che oggi è ridotto a modeste proporzioni.

Pertanto, se è più opportuno che incarichi del genere siano affidati a funzionari dello Stato, non dobbiamo escludere la possibilità che, in casi di necessità, si ricorra anche a liberi professionisti. Io posso essere d'accordo, invece, nell'eliminare gli « studi particolarmente qualificati », che sono degli studi monopolizzatori; studi che allestiscono progetti che costano fior di milioni e

che spesso non sono mai realizzati. Uno di questi progetti lo abbiamo avuto anche in Puglia, sia pure in un campo diverso: quello della industrializzazione.

PRESIDENTE. Se permettete, vorrei mettere insieme le varie osservazioni proponendo questa nuova formulazione: « in sostituzione di qualsiasi altro parere, a comuni, province, regioni ed altri enti pubblici adeguatamente attrezzati, nonchè, qualora ciò non sia possibile, a liberi professionisti con i quali saranno stipulate apposite convenzioni ».

BONATTI. Quando parliamo di enti pubblici, non è possibile aggiungere: « che diano affidamento sul piano tecnico »?

PRESIDENTE. Direi piuttosto « liberi professionisti particolarmente qualificati ».

POERIO. Al posto dei docenti universitari potremmo inserire gli istituti universitari, come per esempio il Politecnico di Torino.

LOMBARDI, relatore. Sono d'accordo sul coordinamento proposto dal senatore Poerio, così come sulla logica inversione proposta dal senatore Bonatti e sulla richiesta del senatore Benedetti circa la necessità di ricorrere a questi altri organismi solo quando la stessa amministrazione pubblica non sia in grado di far fronte da sola a certi adempimenti progettuali.

Ho invece qualche difficoltà ad accettare la tesi di non affidare la progettazione agli studi tecnici, perchè, per certi casi di entità straordinaria, il semplice libero professionista e anche lo stesso istituto universitario non sono in grado di far fronte alle necessità.

Comunque mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. Raccogliendo i suggerimenti avanzati dalle varie parti, il

secondo comma potrebbe essere così modificato:

« Gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerca di cui al precedente comma, possono essere affidati, dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sentiti i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi in sostituzione di qualsiasi altro parere, a regioni, province, comuni ed altri enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei, nonchè, qualora ciò non sia possibile, a liberi professionisti e istituti universitari, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni ».

ANDÒ. Non mi pare che questa formulazione sia del tutto opportuna e rispondente allo scopo che ci prefiggiamo. Nel caso di privati, la contrapposizione, infatti, risulterebbe solo tra liberi professionisti ed istituti a carattere universitario. Bisogna, invece, tenere presente la strutturazione moderna degli studi professionali, composti per lo più di *équipe* di tecnici. Quindi, nel caso di liberi professionisti, l'alternativa dovrebbe comprendere anche questi gruppi di professionisti che hanno evidentemente carattere privato, ma diverso dalle *équipes* universitarie.

PRESIDENTE. Questo rilievo mi pare esatto.

Propongo pertanto che il secondo comma dell'articolo 5 sia così formulato:

« Gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche di cui al precedente comma, possono essere affidati, dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sentiti i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi in sostituzione di qualsiasi altro parere, a regioni, province, comuni ed altri enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei, nonchè ad istituti universitari o studi professionali, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni ».

Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 5 s'intende formulato nel testo predisposto dal Comitato

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE13^a SEDUTA (4 febbraio 1971)

per il primo, terzo e quarto comma e nel testo che ho ora letto per il secondo comma.

L O M B A R D I , *relatore*. Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

(*Servizio idrografico*)

Per l'ammodernamento delle stazioni di osservazione e l'impianto di nuove stazioni teletrasmettenti del Servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti per l'attività di detto Servizio, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, e ad altre leggi vigenti, ad assumere a contratto personale temporaneo specializzato ed operaio da destinare esclusivamente ai vari Uffici o Sezioni idrografiche. Per i relativi oneri è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

La spesa di lire 2 miliardi di cui al primo comma del presente articolo farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. La spesa di lire 600 milioni di cui al secondo comma farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. Per gli anni finanziari successivi al 1972 si provvederà con legge di bilancio.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 6 resta formulato nel testo predisposto dal Comitato, che ha ora letto il relatore.

L O M B A R D I , *relatore*. Do lettura dell'articolo 7:

CAPO II

INTERVENTI
DI COMPETENZA DEL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 7.

(*Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale per la difesa del suolo*)

Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 632, e per gli scopi di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

L'anzidetta somma è ripartita come segue:

a) lire 47 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera a), della citata legge;

b) lire 47 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), della citata legge n. 632;

c) lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 39, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per le altre opere di correzione di tronchi superiori dei corsi d'acqua, indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Nel territorio delle regioni a statuto speciale, le opere di cui al presente articolo sono eseguite, per la parte di loro competenza, dagli organi delle regioni stesse. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni suddette una quota parte degli stanziamenti.

V O L G G E R . L'ultimo comma di questo articolo ripete la dizione dell'articolo 7 della legge n. 632. Il relatore aveva però preannunciato che una formulazione simile sarebbe stata inserita anche per le opere del Ministero dei lavori pubblici. Per le opere di sistemazione idraulico-forestale siamo d'accordo col testo proposto, ma la disposizione andrebbe estesa anche alle altre opere, ivi comprese quelle di quarta e quinta categoria, per le quali hanno competenza la Regione Trentino-Alto Adige e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

P O E R I O . In merito a quanto ora detto dal senatore Volgger, ribadisco quanto ho già avuto occasione di dichiarare in sede di Comitato di redazione. Non vorrei che, per introdurre principi che sono di carattere metodologico o programmatico, mettessimo in discussione alcuni principi di ordine generale. Il problema prospettato dal senatore Volgger va affrontato dall'autorità regionale nella trattativa bilaterale che, ai sensi dell'articolo 1 di questo schema di disegno di legge, essa deve avere con lo Stato per la predisposizione dei programmi d'intervento. È in quella sede che si vedrà quali e quanti debbono essere gli stanziamenti, ciò anche perchè le opere di quarta e quinta categoria sono di competenza delle regioni e non dello Stato.

Noi ci preoccupiamo, in conclusione, che il principio generale, costituzionale, delle competenze spettanti alle regioni, sia assolutamente salvaguardato. Se per motivi metodologici, non si dovesse tener conto di questo principio, ci opporremmo con tutte le nostre forze.

V O L G G E R . Propongo che sia soppresso questo ultimo comma e sia aggiunto un articolo apposito del seguente tenore:

« Le opere previste nella presente legge, nell'ambito di competenza delle regioni a statuto speciale, sono eseguite dagli organi della regione stessa. A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnano ad esse una

quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Noi vorremmo infatti avere una quota non soltanto per le opere di sistemazione idraulico-forestale, ma anche per le opere di difesa idraulica di quarta e quinta categoria.

L O M B A R D I , *relatore*. Questo concetto era già stato accettato in precedenza.

P O E R I O . Esatto: la questione che noi poniamo, e sulla quale vi invitiamo a riflettere, è però una questione di principio.

B R U G G E R . Per quanto si riferisce alla questione di principio che è stata posta dal senatore Poerio, vorrei far rilevare che se il presente schema di provvedimento che riguarda tutto il territorio nazionale non contiene almeno un accenno al fatto che esso vale anche per le regioni a statuto speciale, la Corte dei conti non registrerà gli atti che si riferiscono alle regioni che hanno le relative competenze. Perciò ritengo che un accenno debba essere fatto per quanto si riferisce agli stanziamenti per l'esecuzione delle opere di cui trattasi. In caso contrario, infatti, le regioni a statuto speciale verranno estromesse dai benefici di questa legge come è già avvenuto in altre occasioni.

Giustamente ci si può dire che quando si ha la competenza vi è sempre la possibilità di reperire il finanziamento necessario dai bilanci delle regioni: al riguardo però debbo far presente che dato il bilancio ristretto della regione, questo risulterà sempre molto difficile.

Pertanto, soprattutto in considerazione del fatto che queste opere sono utili non solo alle regioni a statuto speciale, ma indirettamente anche alle altre regioni (quanto meglio è sistemata la montagna infatti tanto minore è il pericolo per le regioni della pianura) io ritengo che i fondi previsti da questo schema di disegno di legge debbano essere assegnati per le stesse opere anche alle regioni a statuto speciale.

P R E S I D E N T E . Ho l'impressione che stiamo girando, per così dire, a vuoto e

che ci sfugga qualcosa che invece non dovrebbe sfuggirci. È necessario infatti considerare che l'articolo 7 in esame viene dopo altri articoli i quali fanno salve tutte le competenze delle regioni a statuto speciale...

B R U G G E R . Ma senza prevedere i relativi stanziamenti.

P R E S I D E N T E e che nell'ultimo comma di tale articolo, tra l'altro, è detto: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni suddette una quota parte degli stanziamenti ». Cosa si vuole di più?

V O L G G E R . Questo si riferisce alla esecuzione di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale per la difesa del suolo: ma le regioni Trentino-Alto Adige e Venezia Giulia hanno competenza anche per opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Anche per tali opere quindi è necessaria una analoga disposizione: questo è il motivo per il quale io avevo proposto un articolo apposito che comprendesse gli interventi di entrambi i Ministeri.

L O M B A R D I , relatore. L'articolo 7, dopo quello che è stato detto in precedenza a proposito del Ministero dei lavori pubblici, deve essere decurtato dell'ultimo comma, che costituirà un articolo a parte insieme alla disposizione relativa all'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere idrauliche di quarta e quinta categoria.

B R U G G E R . A proposito del rilievo poc'anzi fatto dall'onorevole Presidente, desidero precisare che sono uscito dalla sfera particolare dell'articolo in discussione soltanto per dare una risposta al senatore Poerio in ordine alla questione di principio da lui posta .

P R E S I D E N T E . Ritengo quindi che l'articolo 7 possa andare bene così come è formulato, a parte lo stralcio dell'ultimo comma che, come abbiamo detto, formerà un articolo a parte.

Passiamo ora all'articolo 8.

L O M B A R D I , relatore:

Art. 8.

(Affidamento di attività di bonifica ad enti di sviluppo ed altri).

Nelle zone non classificate di bonifica o di bonifica montana, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare attività di bonifica, necessaria per la difesa del suolo, agli enti di sviluppo, ovvero ad enti e comunità montane e consorzi di bonifica per ragioni di contiguità territoriale o di connessione operativa.

P R E S I D E N T E . Il relatore si è riservato di inserire, in attesa di chiarimenti, dopo le parole « consorzi di bonifica » le altre « per opere delegate ».

L O M B A R D I , relatore. Al riguardo debbo dire che al Ministero competente non si sa cosa siano queste « opere delegate ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 8 resta approvato nel testo predisposto dal relatore.

Sull'articolo 9 non mi sembra ci siano osservazioni.

L O M B A R D I , relatore:

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Norme di coordinamento)

I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, ai fini del coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti la difesa del suolo e la sistemazione regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Nell'ambito dei bacini idrografici del Tevere e dell'Arno, il potere di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è esercitato rispettivamente dagli Ispettorati superiori del Genio civile del Tevere e dell'Arno.

P R E S I D E N T E . L'articolo è accolto. Passiamo ora all'articolo 10.

L O M B A R D I , relatore:

Art. 10.

(Opere di manutenzione)

Gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 sono utilizzati, in misura non inferiore al 10 per cento, per lavori di manutenzione e di ripristino.

B E N E D E T T I . Ritengo che questo articolo sia estremamente opportuno. Desidero peraltro far presente una esigenza che viene prospettata da diversi Ispettorati ripartimentali delle foreste. Per attuare una opera di rimboschimento l'Ispettorato forestale ricorre ad una impresa privata, la quale offra delle garanzie: nel caso però in cui non riesca a trovare l'impresa o nel caso in cui questa impresa non offra nessuna garanzia, lo stesso Ispettorato delle foreste, che ha senso di responsabilità, si trova costretto ad impiantare un proprio cantiere di lavoro, ovviamente andando incontro a difficoltà insormontabili e a rischi notevoli per quanto si riferisce al reclutamento della manodopera, alle spese di alloggiamento e alla dotazione degli strumenti necessari. Io proporrei pertanto di aggiungere alla fine dell'articolo 10, altri due commi del seguente tenore:

« In attesa dell'assunzione dei compiti e delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esecuzione o la manutenzione di opere di rimboschimento, di consolidamento del suolo e di sistemazione dei tronchi montani di corsi d'ac-

qua, possono essere autorizzati a gestire direttamente i cantieri di lavoro affidando la direzione di essi al proprio personale tecnico e con l'assunzione temporanea di mano d'opera, e provvedendo all'alloggiamento e alla dotazione degli strumenti di lavoro.

Nei casi previsti dal comma precedente i preventivi per l'esecuzione delle opere ivi indicate, dovranno comprendere la spesa ritenuta necessaria per la gestione dei cantieri di lavoro ».

Probabilmente la formulazione di questi commi non è perfetta, ma nel caso che si ritenesse l'argomento proponibile si potrebbe cercare di migliorarla.

L O M B A R D I , relatore. Il senatore Benedetti si riferisce solo alle opere di manutenzione?

B E N E D E T T I . No, mi riferisco anche alle altre opere.

L O M B A R D I , relatore. Bisogna allora trasferire questa sua richiesta al Capo II, che riguarda gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura: l'articolo in esame invece fa parte delle « Disposizioni finali » che concernono ambedue i Dicasteri interessati. Mi rimetto comunque al rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. A quanto mi risulta gli Ispettorati forestali gestiscono già da tempo dei propri cantieri.

B E N E D E T T I . È esatto, ma il Ministero non riconosce loro questa spesa, per cui li impiantano a loro rischio e pericolo. È una situazione di fatto che già esiste, ma che dovrebbe trovare un fondamento legislativo.

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Comunque, naturalmente a titolo personale, sono favorevole alla proposta fatta dal senatore Benedetti.

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE13^a SEDUTA (4 febbraio 1971)

L O M B A R D I , *relatore*. È opportuno controllare se esiste nel bilancio del Ministero dell'agricoltura uno stanziamento *ad hoc* in materia: se tale stanziamento esiste, infatti, le disposizioni proposte dal senatore Benedetti sono inutili, se non esiste invece potremo studiare un opportuno emendamento in tal senso.

B E N E D E T T I . Anche se è prevista l'assunzione temporanea di manodopera, non è prevista però la spesa relativa alla costruzione delle baracche, della mensa e a tutto quello necessario per impiantare un cantiere.

C R O L L A L A N Z A . Desidero rilevare, come già ho avuto occasione di fare in sede di Sottocommissione, l'insufficienza della misura del 10 per cento degli stanziamenti prevista per i lavori di manutenzione e di ripristino. Se noi consideriamo infatti che del primo Piano orientativo che prevedeva una spesa di 1.625 miliardi in 30 anni per l'esecuzione di opere idrauliche e idraulico-forestali, eccetera, una parte notevole è stata assorbita dalle opere di ripristino e di manutenzione straordinaria, appare evidente che, tenuto conto delle condizioni in cui si trovano purtroppo i corsi d'acqua e le opere che dovrebbero proteggere il suolo dalle piene e dagli inconvenienti che si verificano in determinate circostanze, sarebbe necessario elevare questa misura almeno al 15 per cento.

G E N C O . Il testo dell'articolo parla però di misura « non inferiore al 10 per cento »: ora, quando è stabilito un limite inferiore, è evidente che non c'è un limite superiore.

C R O L L A L A N Z A . Io direi: « in misura non inferiore al 15 per cento ».

Z A N N I E R , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo che quando venne approvata la legge n. 632 del 27 luglio 1967, fui proprio io che insistetti per l'approvazione di un emendamento relativo alla

manutenzione delle opere, che — come è noto — è ovunque carente.

Tuttavia, tenendo conto della limitatezza del finanziamento a nostra disposizione per il completamento e per l'esecuzione di nuove opere ed essendo chiaramente detto nel testo che la misura del 10 per cento costituisce il limite inferiore, io suggerirei di lasciare alla discrezione degli uffici tecnici dei Ministeri interessati la possibilità di eventualmente aumentarla in relazione alle reali esigenze. Se non fosse detto « in misura non inferiore al 10 per cento », io sarei d'accordo con il senatore Cröllanza.

C R O L L A L A N Z A . Va bene, non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè il relatore ha necessità di allontanarsi dovendo partecipare ad un'altra riunione, propongo alla Commissione di sospendere la discussione e di rinviarla a domani mattina.

P O E R I O . Personalmente, signor Presidente, sono del parere di terminare questa sera accelerando al massimo i lavori. Per quanto mi riguarda dichiaro di non avere osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne la norma che è stata discussa, poichè non si fanno osservazioni, si intende approvata dalle due Commissioni nel testo letto dal relatore.

L O M B A R D I , *relatore*. Per quanto concerne l'estrazione di materiali inerti e l'apertura di cave il servizio idrogeologico avevo formulato due norme, ma in merito mi sono giunte delle note da parte dei due Ministeri interessati. Essi suggeriscono alcune modifiche, ma chiedo che se ne discuta in un altro momento in maniera più approfondita perchè non si possono improvvisare le cose in due minuti.

P O E R I O . Di che tipo sono le modifiche che si propongono?

L O M B A R D I , *relatore*. Per quanto attiene il servizio idrogeologico, si ritiene che

7^a e 8^a COMMISSIONI RIUNITE13^a SEDUTA (4 febbraio 1971)

esso non possa essere accollato sulla struttura dei servizi organici; c'è infatti una competenza apposita. Per quanto attiene l'estrazione di materiali inerti e l'apertura di cave, si fa presente che c'è un disegno di legge del ministro Lauricella che rivede tutta la materia.

Chiedo scusa, ma vorrei che mi fosse lasciata l'opportunità di riflettere meglio sulla questione.

P R E S I D E N T E . Per conciliare le varie posizioni mi permetto di farvi una proposta. Dal momento che le due Commissioni hanno espresso parere favorevole, di larga massima, sulle norme proposte dall'onorevole relatore, ad eccezione di pochi punti che sono rimasti controversi o da completare, sarei del parere di dare mandato alla Commissione ristretta di terminare la revisione di tali norme. Il risultato del suo lavoro costituirà la proposta che le due Commissioni faranno propria.

P O E R I O . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Naturalmente la firma non impegna ad accettare al cento per cento il contenuto del provvedimento, per cui, nel momento in cui esso verrà in discussione, ognuno potrà avanzare le proprie riserve.

Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilito che le Commissioni hanno accolto, con le modifiche approvate, lo schema di progetto predisposto dal senatore Lombardi e che si affida al Comitato, incaricato di redigere gli schemi di provvedimenti per la difesa del suolo e la relazione conclusiva, la stesura definitiva delle disposizioni concernenti, tra l'altro, il servizio idrografico, quello idrogeologico e il cantiere-officina di Boretto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI